Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori

Ordinanza del 27 ottobre 2004 sui prodotti del tabacco e gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco (Ordinanza sul tabacco, OTab, RS 817.06)

Commenti

Introduzione

La presente revisione, il cui scopo è migliorare la sicurezza contro gli incendi in Svizzera, mira in particolare a ridurre il numero di decessi e ferimenti dovuti a incendi provocati da sigarette.

Recependo nel diritto svizzero una prescrizione di sicurezza contro gli incendi applicabile alle sigarette immesse in commercio nell'Unione Europea a partire dal 17 novembre 2011, la presente revisione permette alla Svizzera di reagire a un reale rischio d'incendio e di conformarsi al diritto europeo, come pure di soddisfare lo standard definito nella legislazione in materia di sicurezza dei prodotti che prescrive un livello di sicurezza pari allo stato delle conoscenze e della tecnica.

Inoltre sono stati resi conformi al diritto europeo determinati dettagli e corretti alcuni errori.

Rischio di incendi dovuti a prodotti del tabacco in Svizzera

Un rapporto[1] del settembre 2010 stilato dalla ditta Bianchi Beratungen di Burgdorf su incarico dell'UFSP rileva i seguenti rischi legati a incendi e prodotti del tabacco.

In Svizzera il 3 per cento degli incendi è provocato da articoli per fumatori e causa il 4 per cento dei danni agli edifici. Ogni anno gli incendi dovuti ad articoli per fumatori sono circa 530 su un totale di 17 200 e provocano danni agli edifici per 14 milioni di franchi su un totale di 325 milioni[2].

In Svizzera muoiono complessivamente 64 persone ogni anno[3] negli incendi o a causa delle ferite riportatevi. All'anno 6 persone perdono la vita all'interno di edifici a causa d'incendi provocati da articoli per fumatori. Altre 6 persone decedono in ospedale o durante il trasporto in ospedale. In media si tratta di 12 decessi all'anno.

Non vi sono invece statistiche attendibili sulle persone ferite negli incendi in Svizzera. Secondo i dati disponibili, di origine svizzera e canadese, si suppone che nel nostro Paese i feriti siano tra 26 e 75 per anno, con un numero di casi gravi che oscilla tra 4 e 12.

[1] R. Bianchi, Prevenzione degli incendi e prodotti del tabacco – La situazione in Svizzera, Bianchi Beratungen GmbH, Burgdorf, 20 settembre 2010 (http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00615/02511/index.html?lang=it).
[2] Dati tratti dalla statistica AICA/IRV relativa al decennio 1999 – 2008.
[3] Statistiche dell'AICA e dell'UST relative agli anni 2000 – 2007.

Ufficio federale della sanità pubblica
Segretariato
Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld
Indirizzo postale: CH-3003 Berna
Tel. +41 31 322 95 86, fax +41 31 322 95 74
www.bag.admin.ch

Questi dati dimostrano che i prodotti del tabacco comportano un notevole rischio d'incendio. Considerato che, con una quota del 92 per cento di tutti i prodotti del tabacco fumati[4], le sigarette sono la categoria di gran lunga più diffusa, si può presupporre che sono anche la causa principale degli incendi.

Il quadro giuridico

Prescrizioni dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti

Con la decisione 2008/264/CE[5], la Commissione europea ha definito i requisiti sulla cui base il Centro Europeo di Normazione CEN (Centre Européen de Normalisation) ha elaborato una corrispondente norma di controllo. La decisione di esecuzione 2011/496/UE[6] constata che due norme CEN sono adatte a soddisfare i requisiti di sicurezza[7] e il metodo di prova[8] ai sensi della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti[9] e fissa il 17 novembre 2011 quale data dell'entrata in vigore dei nuovi standard nell'UE. Le norme stabiliscono che le sigarette devono essere prodotte in modo che, una volta accese, non più del 25 per cento di esse si consumi autonomomamente su tutta la lunghezza.

Prescrizioni internazionali in materia di sicurezza dei prodotti

Disposizioni simili esistono in Australia, Finlandia, Canada, Sudafrica e parti degli USA.

Legge sulla sicurezza dei prodotti in Svizzera

In Svizzera, da luglio 2010 è in vigore la legge federale del 12 giugno 2009[10] sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), che disciplina la sicurezza di tutti i prodotti fissando uno standard minimo. Essenzialmente, vi soggiacciono tutti i prodotti per i quali non esiste già un disciplinamento settoriale specifico con il medesimo obiettivo (art. 1 cpv. 3 LSPro). La legislazione sulle derrate alimentari prevede singole prescrizioni in materia di sicurezza che prevalgono sulla LSPro. Un esempio di regolamentazione esistente sono le prescrizioni in materia di infiammabilità dei materiali tessili previste dall'ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano [11] (artt. 16-18).

Trasposizione dei requisiti nell'ordinanza sul tabacco

Dalla loro pubblicazione, le suddette norme CEN[12] rappresentano lo stato della scienza e della tecnica (art. 3 cpv. 2 LSPro) e dunque il metro per la sicurezza delle sigarette. Nel frattempo, esse sono state

[4] Il consumo di tabacco della popolazione residente in Svizzera negli anni 2001-2009. Sintesi del rapporto di ricerca 2010, Monitoraggio del tabagismo – Indagine sul tabagismo in Svizzera, pag. 6, maggio 2010.

[5] 2008/264/CE: decisione della Commissione del 25 marzo 2008 sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 26.3.2008, pag. 35.

[6] 2011/496/UE: decisione di esecuzione della Commissione, del 9 agosto 2011, sulla conformità della norma EN 16156:2010 *Sigarette — Valutazione della propensione all'innesco — Prescrizioni di sicurezza* e della norma EN ISO 12863:2010 *Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette* all'obbligo di sicurezza della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti della norma EN 16156:2010 *Sigarette — Valutazione della propensione all'innesco — Prescrizioni di sicurezza* e della norma EN ISO 12863:2010 *Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette* nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, GU L 205 del 10.8.2011, pag. 31 (art. 2).

[7] EN 16156:2010 Sigarette — Valutazione della propensione all'innesco — Prescrizioni di sicurezza.

[8] EN ISO 12863:2010 Metodo di prova normalizzato per la valutazione della propensione all'innesco delle sigarette (ISO 12863:2010).

[9] Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4; modificata in ultimo dal regolamento (CE) n. 596/2009, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14.

[10] RS **930.11**

[11] RS **817.023.41**

[12] Cfr. note a piè di pagina 7 e 8.

recepite anche nell'ordinamento svizzero[13]. Con il recepimento dei nuovi requisiti in materia di prevenzione degli incendi nell'ordinanza sul tabacco, si prescrive per legge il più alto standard di sicurezza tecnicamente noto. La nuova disposizione consente di proteggere meglio dal rischio d'incendio i consumatori di prodotti del tabacco così come i terzi.

Le modifiche

Ingresso

L'ingresso è completato dall'articolo 21 capoverso 1 e dall'articolo 38 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari (LDerr) che, erroneamente, non figuravano nell'elenco delle norme di delega.

Con l'introduzione delle prescrizioni di sicurezza in materia di incendi nell'ordinanza sul tabacco, quest'ultima si rifà in particolare all'articolo 38 capoverso 2 LDerr, ma anche a una nuova base legale, la LSPro. L'articolo 4 capoverso 1 e gli articoli 7, 9 e 14 capoverso 1 LSPro sono le norme di delega che devono essere menzionate.

Il riferimento alla legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)[14] è inserito perché tale base legale è applicabile ai prodotti del tabacco.

Art. 6 cpv. 3

Le autorizzazioni di altre sostanze da parte dell'UFSP devono essere pubblicate su Internet ai fini di una maggiore trasparenza.

Art. 8*a*

Il nuovo articolo 8*a* introduce l'obbligo di ridurre la propensione alla combustione delle sigarette in modo che non più del 25 per cento delle sigarette esaminate si consumi autonomamente fino in fondo. Il tenore di questa disposizione è ripreso dall'articolo 3 della decisione 2008/264/CE[15] sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE[16]. Tale prescrizione entrerà in vigore negli Stati membri il 17 novembre 2011. Ai fini della concordanza con il diritto europeo, anche la terminologia dell'articolo 8*a* è ripresa dalla decisione 2008/264/CE.

L'articolo 8*a* permette di soddisfare lo standard definito nella LSPro. L'articolo 3 capoverso 2 prevede infatti che i prodotti immessi in commercio devono corrispondere, fatte salve esigenze specifiche previste dal Consiglio federale in materia di livello di sicurezza, allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 8*b*

Nel nuovo articolo 8*b* è introdotta la cosiddetta *presunzione di conformità* in analogia all'articolo 5 LSPro, secondo la quale si presume che i prodotti che soddisfano le norme tecniche citate soddisfino anche i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, e quindi i requisiti di cui agli articoli 8 e 8*a*.

Chi immette in commercio sigarette può esaminare i prodotti anche con metodi diversi da quelli citati negli allegati 1 e 2, ma deve poter dimostrare che i prodotti raggiungono in altro modo lo stesso livello di sicurezza e tutela della salute (cpv. 3).

Art. 9, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, nonché cpv. 3, 4 e 5

Nella rubrica e nella frase introduttiva del capoverso 1, gli esami della propensione alla combustione ai sensi dell'articolo 8*a* sono stati aggiunti alle misurazioni già previste del tenore massimo di catrame, nicotina e monossido di carbonio affinché i laboratori di analisi siano competenti anche per effettuare tali esami.

---

[13] *Neue Schweizer Normen/Nouvelles normes suisses*, Associazione svizzera di normazione SNV, febbraio 2011.

[14] RS **946.51**

[15] Decisione 2008/264/CE (cfr. nota n. 5).

[16] Direttiva 2001/95/CE (cfr. nota n. 9).

La disposizione di cui al capoverso 3 è estesa agli esami della propensione alla combustione di cui al nuovo articolo 8*a*. La formulazione è stata inoltre modificata per far sì che corrisponda alla terminologia standard in uso (cfr. art. 3 cpv. 2 LSPro).

Il capoverso 4 prevede la creazione di nuovi allegati contenenti le norme tecniche che entrano in linea di conto per le misurazioni e gli esami previsti dagli articoli 8 e 8*a*. La creazione di allegati aumenta la trasparenza e consente di rinunciare alla pubblicazione nel Foglio federale e nel Manuale delle derrate alimentari e costituisce dunque una soluzione più pragmatica.

Il nuovo capoverso 5 prevede una delega delle competenze all'UFSP affinché designi, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche applicabili da introdurre negli allegati 1 e 2. La collaborazione con la SECO è prevista nell'articolo 6 capoverso 1 LSPro, il cui contenuto è ripreso a titolo di promemoria nell'OTab. La competenza di designazione dell'UFSP non è di per sé una novità, dato che sussiste già per le norme tecniche che concretizzano l'articolo 8. Conformemente all'articolo 6 capoverso 2 LSPro, le norme devono essere per quanto possibile armonizzate a livello internazionale.

Art. 10

Il termine annuale per dichiarare le sostanze aggiunte ai prodotti del tabacco è adeguato a quello in vigore nell'UE. L'art. 6 della direttiva 2001/37/CE[17] prevede che le informazioni richieste siano fornite con cadenza annuale entro il 31 dicembre. Quest'armonizzazione permetterà di eliminare una differenza tra il diritto svizzero e quello europeo che con il principio Cassis de Dijon era comunque diventata obsoleta.

Art. 11, lett. f

Affinché l'avvertenza di cui all'articolo 12 capoverso 6, destinata in particolare al tabacco da fiuto, faccia parte delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 11, è necessario stralciare i termini limitanti «generali» e «complementari».

Art. 21*a*

È previsto un termine transitorio di sei mesi per consentire l'adeguamento delle importazioni e della produzione alle nuove esigenze in materia di propensione alla combustione delle sigarette. Considerato che quando entreranno in vigore in Svizzera, i nuovi requisiti saranno già applicati nell'UE, il rispetto di questa nuova disposizione non comporterà particolari difficoltà per l'industria del tabacco. Il termine previsto è dunque sufficiente.

I commercianti possono inoltre esaurire, senza alcuna scadenza, le scorte di sigarette prodotte secondo il diritto anteriore.

Allegati 1 e 2

I nuovi allegati 1 e 2 contengono elenchi di norme tecniche atte a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8 e 8*a*. La creazione degli allegati migliora la trasparenza.

Le norme tecniche che permettono di effettuare le misurazioni di cui all'articolo 8 sono utilizzate già da tempo. Sono state infatti oggetto di una lettera informativa[18] distribuita a varie associazioni professionali, alle grandi imprese dell'industria del tabacco e a determinati grandi distributori di prodotti del tabacco. Queste norme sono ora riprese nell'allegato 1, in cui sono riportate le versioni più recenti (versione consolidata o versione di base con gli atti modificatori).

[17] Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 194 del 18.7.2001, p. 26).
[18] Lettera informativa n. 111 dell'UFSP del 23 dicembre 2005 (http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04865/04894/index.html?lang=it).